

n. 190/05 Reg. Dec.
n. 39/04 Reg. Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'ABRUZZO
Sezione Staccata di Pescara

composto dai signori:

Dott. Antonio Catoni	Presidente
Dott. Michele Eliantonio	Consigliere, estensore
Dott. Dino Nazzaro	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 39/04, proposto da **Stevka Smitran**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca e Aristide Police, elettivamente domiciliata con i propri difensori in Pescara, via Catania, 12, presso lo studio dell'avv. Marina D'Orsogna;

contro

l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila presso cui domicilia;

e nei confronti

di Lazarevic Persida, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Capanna e Giulio Cerceo, elettivamente domiciliata presso il secondo difensore in Pescara, viale G. D'Annunzio, 142;

per l'annullamento

del decreto del Rettore dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti 30 dicembre 2003, n. 342, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura

di un posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 “Slavistica” – Profilo 1 – della Facoltà di lingue e letterature straniere; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione giudicatrice ed il decreto rettorale 13 novembre 2003, n. 29, con il quale è stata respinta l’istanza di ricusazione del prof. Mario Enrietti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e della controinteressata Persida Lazarevic;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Udito alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 il relatore consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, l’avv. Aristide Police per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri per l’Amministrazione resistente e l’avv. Giulio Cerceo per la controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Rettore dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti con decreto 27 dicembre 2001, n. 211, ha bandito una procedura concorsuale per la copertura di un posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 “Slavistica” – Profilo 1 – della Facoltà di lingue e letterature straniere. La commissione giudicatrice è stata composta dal prof. Pedrag Matvejevic, in veste di Presidente (designato dal Consiglio di facoltà che aveva chiesto il bando), e dai membri eletti prof. Anton Maria Raffo e Alice Parmegiani.

Tale valutazione comparativa, cui hanno partecipato la ricorrente e la dr.ssa Persida Lazarevic, si è però svolta nelle sole fasi della valutazione dei titoli e delle prove scritte ed orali, in quanto, in sede di redazione dei giudizi complessivi e finali, il Presidente della Commissione si è dimesso a causa di divergenze insorte con gli altri componenti la Commissione in ordine alla valutazione delle due candidate.

Tali dimissioni sono state accolte dall'Università e con decreto rettorale 28 maggio 2003, n. 525, previa nuova designazione da parte del Consiglio di facoltà nella seduta del 9 aprile 2003, il Presidente dimissionario è stato sostituito con il prof. Mario Enrietti; con decreto rettorale 13 novembre 2003, n. 29, è stata successivamente respinta l'istanza di ricusazione avanzata dall'attuale di ricorrente nei confronti della nomina del prof. Mario Enrietti.

Il concorso è stato, pertanto, portato a compimento e la Commissione giudicatrice nella seduta del 12 dicembre 2003 ha indicato quale vincitrice la dr.ssa Persida Lazarevic; il Rettore con decreto 30 dicembre 2003, n. 342, ha, infine, approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa in questione.

Con il ricorso in esame l'interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, nonché avverso tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione giudicatrice ed il predetto decreto rettorale 13 novembre 2003, n. 29, con il quale era stata respinta l'istanza di ricusazione.

Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:

1) Violazione del D.M. 4 ottobre 2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento, per illogicità, per irragionevolezza, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.

Gli atti della valutazione comparativa in questione sono caratterizzati da un abnorme errore di valutazione basato sulla scorretta delimitazione delle materie oggetto delle prove concorsuali (slavistica); la vincitrice del concorso, infatti, ha mostrato di conoscere solo la lingua e la letteratura serba (e non quella croata) e di avere una conoscenza molto scarsa della lingua russa, per cui l'esito della selezione comparativa è stato determinato da un "evidente favoritismo

perpetrato da due dei tre membri della Commissione” e poi “confermato” dal nuovo membro nominato in sostituzione del prof. Matvejevic.

2) Violazione degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e dei principi generali in materia di astensione e di ricusazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici. Eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione del precetto costituzionale di imparzialità e del buon andamento.

Il Consiglio della Facoltà di lingue e letterature straniere nella seduta del 9 aprile 2003 ha designato il prof. Mario Enrietti in sostituzione del Presidente della Commissione dimissionario, ma a tale deliberazione ha partecipato la prof.ssa Leto, moglie del prof. Raffo (cioè di uno dei membri della commissione). Inoltre, tale nomina è stata proposta dalla prof.ssa Zalambani, allieva dello stesso prof. Raffo. L'istanza di ricusazione di tale nomina è stata, pertanto, illegittimamente respinta dal Rettore.

3) Violazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e dei principi generali in materia di organi collegiali perfetti. Eccesso di potere per illogicità, per irragionevolezza e per ingiustizia grave e manifesta

La nuova Commissione, una volta insediata, ha concluso i lavori svolgendo due sole sedute e limitandosi a redigere i giudizi finali dopo aver visionato i giudizi precedentemente espressi; non ha, però, considerato il fatto che il prof. Matvejevic, al momento delle dimissioni, aveva invalidato i verbali delle prove cui aveva assistito. In definitiva, l'esito dell'intera procedura è stata rimessa alla valutazione dei due membri eletti, in quanto il terzo membro è intervenuto solo nella fase conclusiva del concorso e non ha potuto avere una reale conoscenza della preparazione delle candidate.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 7 aprile 2005.

L'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti si è costituita in giudizio e con memoria depositata il 9 marzo 2005 ha confutato il fondamento delle censure dedotte.

Si è anche costituita in giudizio la controinteressata Persida Lazarevic, che con memorie depositate l'11 febbraio 2004 ed il 7 aprile 2005 ha anch'essa difeso la legittimità degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 la causa è stata introitata a decisione.

DIRITTO

1. - Costituiscono oggetto del ricorso in esame tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa svolta dall'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti per la copertura di un posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 "Slavistica" – Profilo 1 – della Facoltà di lingue e letterature straniere.

Sono stati impugnati, in particolare, il decreto rettorale 30 dicembre 2003, n. 342, di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa in questione, nonché tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui i verbali della Commissione giudicatrice ed il decreto rettorale 13 novembre 2003, n. 29, con il quale è stata respinta l'istanza di ricusazione del prof. Mario Enrietti, nominato in sostituzione del dimissionario prof. Pedrag Matvejevic.

2. - In via pregiudiziale il Collegio ritiene di dover esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente ha contestato la corretta ricostituzione della Commissione giudicatrice, impugnando il predetto decreto rettorale con il quale era stata respinta l'istanza di ricusazione della nomina del prof. Mario Enrietti, in sostituzione del Presidente dimissionario.

Con tale doglianza, in particolare, l'istante - nel dedurre le censure di violazione degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e dei principi generali in materia di astensione e di ricusazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici e di eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione del precetto costituzionale di imparzialità e del buon andamento - si è lamentata nella sostanza del fatto che alla deliberazione del 9 aprile 2003 del Consiglio della Facoltà di lingue e

letterature straniere, con cui era stato designato il prof. Mario Enrietti in sostituzione del membro designato dimissionario, aveva partecipato la prof.ssa Leto, moglie del prof. Raffo (cioè di uno dei membri della commissione); inoltre, tale nomina era stata proposta dalla prof.ssa Zalambani, allieva dello stesso prof. Raffo.

Tale censura, così come proposta, è priva di pregio.

Deve al riguardo ricordarsi che – come è noto – la procedura di costituzione delle commissioni giudicatrice nei concorsi universitari è analiticamente disciplinata dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. In base al n. 3 di tale art. 3, in particolare, è previsto che uno dei membri di tale commissione venga designato dal Consiglio della facoltà che ha chiesto il bando e che solo dopo tale scelta si svolgano le elezioni dei restanti due componenti; il n. 13 di tale articolo dispone, poi, che nel caso di rinuncia o di dimissione di uno dei membri eletti, *“subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero dei voti”*, mentre *“la sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3”*.

In relazione a quanto disciplinato da tale norma sembra evidente al Collegio da un lato che le dimissioni di uno dei membri della Commissione non determinano certamente l'integrale rinnovazione della procedura concorsuale, ma solo la sostituzione dei componenti dimissionari, e dall'altro che tale sostituzione avviene in modo diverso per il membro designato, rispetto ai membri eletti: mentre, infatti, la sostituzione del componente designato dalla facoltà *“avviene con le modalità di cui al comma 3”*, cioè con una nuova scelta da parte del Consiglio della facoltà che ha chiesto il bando, per la sostituzione dei membri eletti, subentrano i professori e ricercatori che hanno riportato il maggior numero dei voti. In definitiva, cioè, mentre per la sostituzione dei membri eletti non si procede a nuove elezioni, per la sostituzione del membro designato si procede alla sua scelta con un nuovo atto deliberativo del Consiglio.

Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie, essendosi dimesso il membro designato dalla Facoltà, si è proceduto con deliberazione del 9 aprile 2003 del Consiglio della Facoltà di lingue e letterature straniere a designare il prof. Mario Enrietti in sostituzione del Presidente della Commissione dimissionario.

Con la doglianza ora all'esame la ricorrente nella sostanza si è, però, lamentata delle seguenti circostanze:

a) che a tale deliberazione aveva partecipato la prof.ssa Leto, moglie del prof. Raffo (cioè di uno degli altri due membri della commissione);

b) che tale nomina era stata proposta dalla prof.ssa Zalambani, allieva dello stesso prof. Raffo.

Da un'attenta lettura del predetto atto deliberativo si rileva, però, che in punto di fatto non sussiste la prima delle predette circostanze. Infatti, al punto 10 della deliberazione in parola, dopo la verbalizzazione della decisione relativa alla designazione, presa all'unanimità, a componente della Commissione in parola del prof. Enrietti, disposta "su indicazione della prof. Zalambani", è riportata la seguente indicazione: "rientra la prof. Leto". Da tale indicazione, ad avviso della Sezione, emerge chiaramente il fatto che tale docente non era stata presente alla discussione ed alla votazione di tale punto dell'ordine del giorno; per cui sembra evidente che la stessa non aveva in alcun modo partecipato alla nomina in questione.

Quanto, poi, alla circostanza sopra ricordata alla lettera b), cioè al fatto che tale nomina era stata proposta dalla prof.ssa Zalambani, allieva dello stesso prof. Raffo, deve osservarsi che, come è noto, dell'obbligo di astensione in occasione dei concorsi universitari, ha già ripetutamente avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza amministrativa, che ha in merito costantemente chiarito come neanche un consolidato rapporto di collaborazione tra un commissario e un candidato che non abbia però carattere economico o patrimoniale, ma si esaurisca nella sfera accademica e scientifica, dà luogo ad obbligo di astensione in capo al commissario stesso (Cons. St., VI, 17 luglio 2001, n. 3957).

In particolare, è stato chiarito che non comporta l'obbligo di astensione di un componente della commissione giudicatrice di un concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere e ciò in quanto si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell'approfondimento dei temi

di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti (Cons. St., VI, 15 marzo 2004, n. 1325). Per cui, è stato anche precisato, la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire - pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato di chi sia stato proprio allievo - alla scelta dei più meritevoli (così, Cons. St. VI, 24 ottobre 2002, n. 5879).

In definitiva, nei procedimenti concorsuali universitari neanche un consolidato rapporto di collaborazione tra un commissario ed un candidato comporta l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 51 c.p.c.; ed a maggior ragione deve ritenersi che non possa sussistere un obbligo di astensione relativamente alla partecipazione all'atto deliberativo di nomina di uno dei membri della commissione.

Negli organi collegiali, infatti, il componente del collegio ha l'obbligo di astenersi solo nelle ipotesi in cui, per ragioni obiettive, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale ed, in tal senso, il concetto di "interesse" del componente l'organo collegiale alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire alla adozione di una delibera (Cons. St. IV, 4 novembre 2003, n. 7050).

Nella specie sembra però evidente che lo speciale rapporto di allievo/maestro esistente tra prof.ssa Zalambani ed il prof. Raffo, non comportava l'obbligo di astensione, in quanto la prof.ssa Zalambani non ricavava dalla nomina in questione alcuna utilità diretta; nè può seriamente sostenersi che l'appartenenza alla stessa scuola imponga l'obbligo di astenersi dal partecipare agli atti deliberativi di un Consiglio di facoltà.

3. - Così risolta la questione dedotta con il secondo motivo di gravame e seguendo un più corretto ordine logico, appare opportuno esaminare il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente nella sostanza ha contestato *in toto* l'attività posta in essere dalla nuova Commissione.

Secondo l'istante la nuova Commissione, dopo aver visionato, una volta insediata, i giudizi precedentemente espressi, illegittimamente si sarebbe limitata a redigere i giudizi finali senza, però, considerare il fatto che il prof. Matvejevic, al momento delle dimissioni, aveva invalidato tutti i verbali delle prove cui aveva assistito. Sostiene, inoltre, la ricorrente che il prof. Enrietti, nominato in sostituzione del Presidente della Commissione dimissionario, non avendo assistito alle prove concorsuali, non avrebbe potuto formulare il giudizio finale.

Anche tale censura, così come dedotta, non appare fondata.

Deve al riguardo innanzi tutto premettersi che il principio della immutabilità della commissione giudicatrice, collegata a quello della *par condicio* di tutti i concorrenti (che hanno interesse a vedersi esaminare tutti, in modo uniforme, dagli stessi commissari di esame), non può assumere un valore assoluto e/o inderogabile, poichè, nelle ipotesi di necessità, eventuali sostituzioni s'impongono come dovute (anche perchè *nemo cogi potest*), onde consentire al procedimento concorsuale di giungere alla sua conclusione, al pari di ogni attività amministrativa, che si è prefissa un esito finale.

Deve, inoltre, evidenziarsi che – come già sopra ricordato – la sostituzione dei componenti delle selezioni comparative in parola è espressamente prevista dalla normativa vigente (artt. 3 e 4 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117).

Sembra, pertanto, evidente che tali sostituzioni nel corso del procedimento dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi – come questa stessa Sezione ha già precisato con sentenza 15 gennaio 1998, n. 156 – per essere legittime debbono soltanto assicurare le fondamentali garanzie di coerenza e di uniformità di giudizio; in particolare, i nuovi esaminatori, integrandosi nella esistente commissione e dovendo continuare quanto già intrapreso (*factum infectum fieri nequit*), debbono prendere cognizione

dell'attività svolta e, nel proseguire l'attività di valutazione, debbono attenersi ai criteri già stabiliti in precedenza ed alle valutazioni risultanti dai precedenti verbali.

Ciò posto, deve osservarsi che nel caso di specie e con riferimento a quanto sopra esposto la sostituzione del componente la commissione giudicatrice in questione è ampiamente giustificata, poichè erano state accettate le dimissioni rassegnate da un suo componente (Cons. St, V, 4 aprile 2002, n. 1859); inoltre, tale sostituzione, dichiaratamente applicativa delle predette disposizioni regolamentari, non risulta sia stata disposta secondo criteri e procedure viziati dal punto di vista della legittimità.

Da un'attenta lettura dei atti si rileva, inoltre, che il nuovo commissario, subentrato al dimissionario nella fase conclusiva del procedimento (cioè nella fase di redazione dei giudizi complessivi e finali) ha attentamente visionato i giudizi precedentemente espressi, prendendone atto. Lo svolgimento di tale attività è stata, invero, analiticamente descritta nel verbale dell'11 dicembre 2003, ove è testualmente precisato quanto segue: *“il presidente prende attenta e approfondita visione di tutta la documentazione preesistente; in particolare prende in esame i criteri di valutazione adottati dalla Commissione nella prima seduta, i titoli e le pubblicazioni delle candidate, gli elaborati delle prove scritte e orali, i giudizi individuali e collegiali già formulati sulle prove scritte e orali e i verbali relativi a tutte le operazioni già espletate”*. La Commissione ha poi proseguito l'attività di valutazione mancante, cioè a redigere i giudizi complessivi e finali e ad indicare il vincitore della valutazione comparativa.

Secondo la ricorrente la nuova Commissione, al contrario, avrebbe dovuto iniziare dal principio il procedimento (cioè procedere sia ad una nuova valutazione dei titoli e sia a svolgere nuove prove scritte ed orali) in quanto il prof. Matvejevic, al momento delle dimissioni, aveva invalidato tutti i verbali delle prove cui aveva assistito. Inoltre, secondo la ricorrente, il prof. Enrietti, non avendo assistito alle prove concorsuali, non avrebbe potuto in ogni caso formulare il giudizio finale.

Tali censure, come già detto, non sono fondate.

Quanto alla prima, deve osservarsi che dalla lettura del verbale del 23 ottobre 2002 si rileva che in sede di redazione del giudizio finale il prof. Matvejevic, nel rassegnare le dimissioni, aveva dichiarato e verbalizzato quanto segue: *“la mia soprastante dichiarazione rende inutili le mie precedenti firme, apposte durante i lavori della commissione”*.

Purtuttavia, tale dichiarazione non appare idonea, ad avviso del Collegio, ad inficiare tutti gli atti precedentemente svolti dalla Commissione giudicatrice; infatti, i precedenti verbali risultano regolarmente sottoscritti dal prof. Matvejevic, per cui correttamente la nuova Commissione ha ripreso il procedimento dal punto in cui questo si era interrotto.

Nè il dimissionario aveva in alcun modo evidenziato la presenza di vizi di legittimità in ordine alle precedenti fasi concorsuali, in quanto si era semplicemente limitato a dichiarare che tale dimissioni rendevano *“inutili”* le precedenti firme apposte. Trattasi, in realtà, come sembra evidente, di una personale valutazione delle conseguenze derivanti dalle dimissioni presentate, che ovviamente non potevano in alcun modo incidere sul successivo operato della Commissione, così come ricostituita.

Correttamente, pertanto, la nuova Commissione non ha iniziato *ex novo* il procedimento e, dopo aver preso cognizione dell'attività fino a quel momento svolta, ha concluso il procedimento svolgendo la fase mancante, cioè ha redatto i giudizi complessivi dei due candidati e la relazione finale. Nè sembra che il tempo impiegato per svolgere tale fase conclusiva (il giorno 11 dicembre 2003 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 ed il giorno 12 dicembre 2003 dalle ore 9 alle ore 18,30) sia stato particolarmente ridotto.

Quanto, infine, al fatto che il nuovo commissario, non avendo assistito alle prove concorsuali, non avrebbe mai potuto formulare il giudizio finale, deve osservarsi che, come sopra esposto, la valutazione dei titoli e delle prove concorsuale era stata ampiamente verbalizzata dalla Commissione; questa, infatti, dopo che i singoli commissari avevano formulati i propri giudizi individuali, aveva formulato dei giudizi collegiali sia sui titoli presentati, che sulla prova scritta e sulla prova orale. Per cui, dovendo concludere i lavori, la

Commissione, così come integrata con il nuovo membro, doveva prendere cognizione dell'attività fino a quel momento svolta e, nel proseguire l'attività di valutazione, doveva attenersi ai criteri già stabiliti in precedenza ed alle valutazioni risultanti dai precedenti verbali.

Per cui, in definitiva, il nuovo membro della Commissione, dopo aver preso conoscenza (come in effetti ha fatto) della valutazione dei titoli e delle prove, ben avrebbe potuto partecipare alla redazione dei giudizi complessivi dei due candidati e della relazione finale.

4. - Una volta giunti a tale conclusione, rimane da esaminare il primo motivo di gravame, con il quale sono state dedotte le censure di violazione del D.M. 4 ottobre 2000 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento, per illogicità, per irragionevolezza, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.

Con tali doglianze, in particolare, la ricorrente ha osservato che gli atti della valutazione comparativa in questione erano caratterizzati da un abnorme errore di valutazione basato sulla scorretta delimitazione delle materie oggetto delle prove concorsuali (slavistica), in quanto la vincitrice del concorso aveva dimostrato di conoscere solo la lingua e la letteratura serba (e non quella croata) e di avere una conoscenza molto scarsa della lingua russa, come, peraltro, aveva ampiamente evidenziato il prof. Pedrag Matvejevic nelle sue valutazioni; nè la Commissione aveva adeguatamente preso in esame tali valutazioni negative formulate nei confronti della candidata poi risultata vincitrice. Per cui, in definitiva, l'esito della selezione comparativa sarebbe stato determinato da un "evidente favoritismo perpetrato da due dei tre membri della Commissione" e poi "confermato" dal nuovo membro nominato in sostituzione del prof. Matvejevic.

Tale doglianza, ad avviso del Collegio, appare solo parzialmente fondata.

Deve al riguardo premettersi che, come è noto, in sede di giudizio di legittimità le valutazioni effettuate da parte delle commissioni di concorso, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili solo in caso di ricorrenza di indici sintomatici devianti, quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza, la

manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento (così, da ultimo, Cons. St., VI, 11 novembre 2004, n. 7280, e IV, 14 maggio 2004, n. 3038).

Tale sindacato ha, poi, un ambito ancora più limitato nei concorsi universitari, in quanto la peculiare materia del giudizio rimessa alla commissione esaminatrice non consente che si applichi la maggior parte delle prescrizioni formali consuete nei concorsi per l'assunzione ai pubblici impieghi, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di massima, la suddivisione dei titoli in categorie e l'attribuzione di coefficienti numerici a ciascuno di essi, dovendosi riconoscere a tali commissioni poteri discrezionali particolarmente ampi (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526). In relazione a tali concorsi si è, ad esempio, ripetutamente affermato in giurisprudenza che non sono sindacabili le valutazioni espresse in ordine alla pertinenza dei titoli presentati rispetto alla disciplina oggetto del concorso (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6461), sempre però in assenza di indici sintomatici di sviamento (Cons. St., VI, 12 maggio 2004, n. 2991).

E la specificità dei concorsi in questione si è individuata, tra l'altro, anche nella circostanza che i singoli componenti la Commissione formulano dei giudizi individuali sui vari candidati, che rappresentano però solo un punto di partenza della discussione, cioè un momento destinato ad essere assorbito e superato dalla decisione collegiale (Cons. St., VI, 12 maggio 2004, n. 2991). In altri termini, in sede di valutazione dei candidati i giudizi individuali costituiscono soltanto una fase propedeutica alla formazione del giudizio conclusivo devoluto alla Commissione stessa nella sua intera composizione; ed in tale giudizio complessivo gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti in una valutazione collegiale che costituisce il risultato di una comparazione e di una composizione degli stessi giudizi individuali.

Pertanto - si è affermato - eventuali deficienze delle valutazioni individuali sono suscettibili di inficiare il giudizio collegiale nei soli casi in cui risulti che su tale ultimo abbiano influito negativamente le omissioni cui siano incorsi i singoli commissari, le quali non abbiano trovato adeguata compensazione o appropriata correzione in sede di

formulazione del definitivo giudizio espresso in sede collegiale (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6484).

Ulteriore specificità si rinviene, infine, nel fatto che alla formulazione del giudizio finale segue, per concludere, una votazione sulla individuazione del vincitore, per cui - si è, per altro verso, ulteriormente chiarito - è possibile una non perfetta coincidenza tra i giudizi complessivi ed il risultato di tale votazione, atteso che proprio la volontà del legislatore di dare risalto all'esito dell'opinione della maggioranza nel momento conclusivo del procedimento consente, in occasione della scelta finale, l'emersione di valutazioni individuali, anche di carattere comparativo, non necessariamente riproducenti quelle formatesi per effetto del contemperamento collegiale dei differenti giudizi di ciascun membro (Cons. St., VI, 17 novembre 2004, n. 7526).

In ogni caso, però, l'unanimità del giudizio finale è stato ritenuto argomento idoneo a sostenere la validità della valutazione. Se è pur vero, infatti, che le valutazioni collegiali sono destinate ad assorbire - in linea di principio e come sopra chiarito - quelle individuali dei singoli commissari, nel caso in cui la valutazione negativa di un commissario, su una pluralità di elementi di giudizio, sia puntuale e circostanziata ed investa pesantemente la stessa preparazione del candidato, la giurisprudenza ha precisato che occorre che alla valutazione favorevole si pervenga attraverso un "*motivato superamento dell'apprezzamento negativo individualmente espresso*", in assenza del quale la stessa unanimità immotivata costituisce espressione di contraddittorietà della valutazione e sintomo dell'eccesso di potere che invalida la procedura (così Cons. St., VI, 14 gennaio 2003, n. 116).

In estrema sintesi, la giurisprudenza, pur riconoscendo che i giudizi individuali sui vari candidati rappresentano solo un punto di partenza della discussione, cioè un momento destinato ad essere assorbito e superato sia dal giudizio complessivo, che dalla decisione collegiale di individuazione del vincitore, ha precisato che nell'ipotesi in cui la valutazione negativa di un commissario, su una pluralità di elementi di giudizio, sia puntuale e circostanziata ed investa pesantemente la stessa preparazione del candidato, occorre che alla valutazione

favorevole si pervenga attraverso un motivato superamento di tale apprezzamento negativo.

5. - Fatta tale doverosa premessa sui limiti del sindacato di questo Giudice sulla procedura di valutazione comparativa in questione e sulla specifica motivazione che deve supportare la scelta del vincitore, può utilmente passarsi all'esame delle predette doglianze dedotte, con le quali la ricorrente si è nella sostanza lamentata del fatto che la Commissione non aveva adeguatamente preso in esame le valutazioni negative formulate nei confronti della candidata poi risultata vincitrice dal prof. Matvejevic.

Ai fini del decidere deve partirsi dal rilievo che la procedura di valutazione comparativa in parola era relativa alla copertura di un posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 "Slavistica" – Profilo 1 – della Facoltà di lingue e letterature straniere.

Come è noto, in base al D.M. 4 ottobre 2000 tale settore scientifico disciplinare di Slavistica comprende *“gli studi sulle opere letterarie in lingua russa, bulgara, ceca, slovacca, macedone, polacca, serbo-croata, slovena, ucraina e sui relativi autori, condotti con le metodologie della ricerca filologica, paleografica, linguistica e critico-letteraria, con particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso l'analisi dei testi originali, delle dimensioni tematiche, figurative e formali, nonché quelli necessari ad acquisire una solida competenza ed un'analisi metalinguistica delle lingue stesse nelle loro dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle loro strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, come pure nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta. Include inoltre gli studi relativi alle problematiche della didattica e quelli finalizzati alla pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, non letteraria, generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali e quelli sulla traduzione e l'interpretariato dall'italiano al russo, al serbo-croato, allo sloveno e da queste lingue all'italiano (di cui all'art. 1 della L. n. 478/1984)”*.

Nel caso di specie, l'Università degli Studi di Chieti aveva, in realtà, indetto contestualmente due selezioni comparative per il raggruppamento disciplinare di slavistica; quella ora all'esame,

distinta con l'indicazione "profilo 1", richiedeva la specifica conoscenza, oltre che della lingua russa (comune anche all'altro profilo), anche della lingua "serbo-croata".

Ed in relazione a tale specifica conoscenza della lingua in parola, nelle sue distinte articolazioni del serbo e del croato, si sono incentrate le ragioni delle divergenti valutazioni espresse nei confronti della dr. Lazarevic, poi risultata vincitrice, dai componenti la Commissione di concorso.

In particolare, nei suoi giudizi individuali il prof. Matvejevic ha in più occasioni sottolineato il fatto che tale candidata aveva concentrato i suoi lavori "*sui temi della letteratura serba e sui rapporti letterari italo-serbi*"; ugualmente nella prova scritta era rimasta "*nella cornice della letteratura serba, senza riferimenti alle altre letterature della stessa lingua che erano coinvolte negli stessi processi*".

Tale circostanza è stata, peraltro, ripresa nel giudizio collegiale sui titoli, nel quale la Commissione ha sottolineato il fatto che i titoli riguardavano solo tematiche serbe; mentre i restanti giudizi collegiali sulle prove scritte ed orali si limitano semplicemente ad evidenziare ed a confermare le "*divergenti valutazioni dei membri della Commissione*".

Nella stesura della prima relazione finale del 23 ottobre 2002, poi conclusasi con le dimissioni del prof. Matvejevic, è stato chiaramente puntualizzato che tali valutazioni divergenti si incentravano nella sostanza sul seguente punto fondamentale: che i lavori dei partecipanti al concorso "*per serbo-croato dovrebbero vertere non su una sola componente, ma su diverse letterature dell'area linguistica serba, croata e bosniaca*".

Inoltre, nel giudizio individuale sulla prova orale il prof. Matvejevic ha anche messo in evidenza che "*la candidata ha cominciato ad imparare il russo solo quest'anno e ne possiede una conoscenza molto scarsa*"; ed anche il prof. Raffo, nel suo giudizio individuale su tale prova, ha rilevato "*qualche incertezza nella prova pratica di russo*".

In punto di fatto deve, infine, ricordarsi che nel giudizio finale redatto dalla nuova Commissione giudicatrice di tali rilievi non vi è

più alcuna traccia. Infatti, il giudizio complessivo della dr. Lazarevic è così formulato: *“le pubblicazioni rilevano attitudine alla ricerca, conoscenza aggiornata delle fonti e uso appropriato della medesima, dando prova di una maturazione scientifica in promettente crescita. Nelle prove scritte la candidata ha confermato apprezzabile competenza nelle tematiche proposte, sapendo cogliere e interpretare l'intreccio dei rapporti fra tradizioni letterarie diverse. Nella prova orale la candidata ha dato risposte complessivamente esaurienti ai quesiti proposti”*.

Nessun accenno è, però, in merito contenuto alle predette divergenze valutative evidenziate sia nei giudizi individuali del prof. Matvejevic, che nei predetti giudizi collegiali.

Ciò posto, il Collegio ritiene nella sostanza fondata la doglianza dedotta nella parte in cui l'istante si è lamentata del fatto che la Commissione non aveva adeguatamente preso in esame le valutazioni negative formulate dal prof. Matvejevic nei confronti della candidata poi risultata vincitrice.

Si è, invero, sopra già ricordato che la giurisprudenza, pur riconoscendo che i giudizi individuali sui vari candidati rappresentano un momento destinato ad essere assorbito e superato sia dal giudizio complessivo, che dalla decisione collegiale di individuazione del vincitore, ha costantemente precisato che nell'ipotesi in cui la valutazione negativa di un commissario sia puntuale e circostanziata, occorre che alla valutazione favorevole si pervenga attraverso un motivato superamento di tale apprezzamento negativo (Cons. St., VI, 14 gennaio 2003, n. 116) e che, in definitiva, eventuali deficienze delle valutazioni individuali debbano trovare adeguata compensazione o appropriato correzione in sede di formulazione del definitivo giudizio espresso in sede collegiale (Cons. St., VI, 5 ottobre 2004, n. 6484).

E nella specie, come sopra si è ricordato, un commissario, poi dimessosi, aveva espresso specifiche riserve sulla preparazione della candidata in questione, ma del superamento di tali riserve non vi è traccia nell'operato della nuova commissione, che – pur avendo preso conoscenza dei precedenti giudizi (anche collegiali) – nel giudizio

complessivo nulla precisa in ordine alla predetta valutazione negativa puntuale e circostanziata del commissario in parola.

Di qui l'illegittimità da ragione lamentata con il gravame.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato.

Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato decreto del Rettore dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti 30 dicembre 2003, n. 342.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 21 aprile 2005.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario d'udienza

Pubblicata mediante deposito il 02.05.2005

Il Direttore della Segreteria